



**ATTO N. 1196**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 98 del 4.2.2008)*

*“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di  
entrate e di spese”*

---

*Depositato al Servizio Affari Generali il 18.2.2008*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 20.2.2008*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 98 DEL 04/02/2008

**OGGETTO:** DDL: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese."

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Assente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Dr.ssa Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Dr.Franco Roberto Maurizio Biti

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese" presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo del 04/02/2008, n. 0017163;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

---

**IL PRESIDENTE**

---





# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

**OGGETTO:** DDL: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese."

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:


- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,


esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/02/2008

IL DIRETTORE  
ANNA LISA DORIA

FIRMATO





# Regione Umbria

Giunta Regionale

**Assessorato regionale "Affari Istit.li, Riforma pubb. ammin.ne e servizi pubb. locali, Programm.ne e organ.ne risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi informativi, Prot.ne civile e programmi di ricostruzione, sviluppo aree colpite da eventi sismici"**

**OGGETTO:** DDL: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese."

---

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto


Perugia, li 04/02/2008


ASSESSORE VINCENZO RIOMMI

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 04/02/2008

ASSESSORE VINCENZO RIOMMI



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese"

**RELAZIONE**

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2007-2009 di cui agli atti della Giunta regionale n. 131 e 133 del 30 gennaio 2007 relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2007, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Allo scopo, poi, di evitare sfasamenti temporali tra l'approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio da un lato e l'approvazione di tale provvedimento dall'altro, si ritiene necessario inserire tale provvedimento, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, tra l'approvazione della legge finanziaria e quella di bilancio.


Il presente provvedimento, quindi, intende accompagnare la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

In particolare viene stabilito quanto segue.

**L' articolo 1** intende accelerare il processo di attuazione della riforma delle Comunità montane, prevista dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24.

**Con il comma 1)**, che introduce l'art. 17 bis, alla legge regionale n. 24/2007, viene prevista la potestà della Regione, attraverso un decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, di disporre lo scioglimento dei Consigli delle Comunità Montane con contestuale nomina di un Commissario Straordinario che subentra in tutti i poteri di governo, salvo per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione che abbisognano di preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

Tale disposizione, che comporta per la Regione la piena titolarità dell'esercizio dei poteri di commissariamento, significa la conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui dell'articolo 141 del Testo Unico degli Enti locali, di cui al D.Lsvo 18 agosto 2000, n. 267.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Con il **comma 2)**, che inserisce il comma 2 bis), all'art. 23, della legge regionale n. 24/2007, si introduce il principio che, fino all'approvazione dei bilanci delle nuove Comunità Montane, tutte le spese a carattere pluriennale necessitano di preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.


Il **comma 3)** è finalizzato ad agevolare il percorso di riordino delle Comunità Montane e, in particolare, a facilitare la riqualificazione e ricollocazione delle eccedenze di personale a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ex art.23, comma 5 della legge regionale n. 24/2007. Vengono, pertanto, introdotte espressamente misure di incentivazione non solo della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, già previste, ma anche incentivi alla mobilità volontaria e alle assunzioni effettuate dagli Enti locali in attuazione dei Piani di mobilità concordati tra i vari soggetti istituzionali e concertati con le Organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di diritto privato le norme transitorie dell'art.23 citato vengono integrate con la autorizzazione alle Comunità montane alla trasformazione dei rapporti stessi mediante inquadramento con le categorie contrattuali del comparto Regioni – Enti locali, al fine di consentirne la successiva ricollocazione attraverso trasferimento per mobilità negli organici degli Enti locali interessati. Al riguardo la legge introduce espressamente la condizione che le assunzioni di detto personale siano avvenute, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, nel rispetto delle modalità di accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero sia all'esito di procedure selettive pubbliche, avviamento degli iscritti dalle liste del collocamento o in attuazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio. Resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la mobilità nelle ipotesi in cui siano state disposte eventuali assunzioni con chiamata nominativa diretta.

Il **comma 4)**, introduce, nella legge regionale 24/2007, la necessaria dotazione finanziaria per accompagnare il percorso di riforma.

I **commi 5, 6, 7 e 8)** contengono alcune modifiche alla legge regionale 24 settembre 2003, n.18 e alla legge regionale 23 luglio 2007, n.24, per ridurre le spese delle Comunità Montane, al fine di concorrere, come espressamente enunciato dalle norme stesse, agli obiettivi previsti dall'art. 2, comma 17 e 18, della Legge finanziaria 2008 (L. n.244/2007), stabilendo:

a. una riduzione del numero dei componenti della Giunta delle Comunità Montana (vedi comma 6), così come previsto dalla lett. b) del comma 17 citato. I componenti della Giunta vengono fissati in numero di tre, escluso il Presidente; mentre il testo precedente dell'art.14, della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, rinviava allo Statuto, ponendo

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

come limite massimo quello dell'esecutivo del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli associati;

- b. una riduzione del 10 per cento dell'indennità del Presidente della Comunità montana ( comma 8), prevista dall'art.16 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18 come sostituito dalla legge regionale 23 luglio 2007, n.24. L'importo dell'indennità spettante al Presidente è pari a quella del Sindaco dei Comuni aventi da 10 mila a 30 mila abitanti.

Coerentemente viene soppresso il comma 3), dell'art. 14, della legge regionale n. 18/2003, e la legge regionale 25/1/2002, n. 1, recante norme per l'accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità Montane, in quanto incompatibili.

**L'articolo 2** stabilisce, a partire dal 2008 ed in analogia con quanto già legiferato in favore del Circolo Aziendale Caru con l'art. 5 della Legge regionale n. 23 del 25/11/2002, un contributo finanziario alla nuova Associazione Ricreativa Culturale (ARC) fra i dipendenti regionali. L'Associazione, costituita nel mese di febbraio 2007, è senza finalità di lucro e promuove iniziative ricreative, culturali e sociali a favore dei dipendenti medesimi.


**L'articolo 3** modifica la legge regionale n. 9 del 5/7/2004 in materia di promozione della cultura musicale bandistica e corale.

*La legge regionale in questione promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale con lo scopo di (i) incentivare la conoscenza e la pratica musicale, (ii) incentivare la realizzazione delle attività di educazione e di corsi di formazione musicale, (iii) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di bande e complessi corali, (iv) censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico-documentale e quello delle composizioni.*

*Beneficiari degli interventi sono i Comuni, i complessi bandistici e corali (con sede in Umbria, costituiti con atto pubblico e che svolgano tale attività da almeno un anno) e gli enti ed istituzioni private senza fini di lucro.*

Nello specifico il comma 1), nel modificare l'art. 3) esistente, dispone che i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione sono stabiliti dalla Giunta regionale; mentre il comma 2) abroga l'articolo 4) della legge regionale in questione.

*In base agli articoli 3) e 4) della legge regionale modificata, i fondi venivano ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province (art. 3, LR 9/2004) e le istanze di contributo dovevano essere presentate dai soggetti interessati (Comuni e privati) direttamente alla Provincia di appartenenza che ne doveva espletare l'istruttoria entro 60 giorni.*




**L'articolo 4** abroga alcune leggi regionali e, nello specifico: a) la legge regionale n. 35 del 23 aprile 1980 in materia di contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo, b) la legge regionale n. 41 del 20 ottobre 1983 recante norme di riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione e c) la legge regionale n. 51 del 31 dicembre 1984, in materia di disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.

*La legge regionale n. 35/1980 abrogata autorizzava la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a concedere, alle Associazioni professionali autonome dei commercianti e alle associazioni operanti nel settore del turismo (associazioni e cooperative degli albergatori e degli agenti di viaggio, associazioni turistiche facenti capo ai sindacati dei lavoratori e associazioni democratiche del tempo libero) maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti sul territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento di iniziative che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, erano dirette al potenziamento dei settori da ciascuna di esse rappresentati. I soggetti beneficiari dovevano presentare richiesta alla Giunta regionale (per l'anno 1980 entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, per gli anni successivi entro il 30 gennaio) e la Giunta regionale stabiliva, tenuto conto dei programmi di attività, l'entità del contributo annuale. Gli interventi previsti dalla legge in questione rientrano, infatti, fra quelli contemplati dalla nuova legislazione sul turismo di cui alla legge regionale 27/12/2006, n. 18.*

*La legge regionale n. 41 del 20 ottobre 1983 avente ad oggetto " Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura" risulta, infatti, già implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 17 dicembre 2002 "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo" che ha ridisciplinato l'intera materia.*

*Così come la legge regionale 51 del 31 dicembre 1984, avente ad oggetto "Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura", a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 22 febbraio 2005 avente ad oggetto "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquicoltura".*

**L'articolo 5** modifica il comma 2), dell'art. 7bis), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante norme per l'attività edilizia, che era stato aggiunto con l'art. 39 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21. La proposta di modifica risiede nel fatto che la suddetta legge aveva a suo tempo delegato l'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs.387/03 ai Comuni, avendo lo

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

stesso D.Lgs. (art.12) previsto che tale autorizzazione fosse in capo alla "Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione"

La finanziaria 2008 (Art. 2 comma 158 lett.a) ha invece modificato il citato art. 12 del D.Lgs. 387/03 stabilendo che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla "Regione o dalle Province delegate dalla Regione" e che gli impianti di piccola taglia vengano autorizzati (comma 158 lett.g) con semplice D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività rilasciata dal Comune).

Essendo, quindi, venuta a cadere dal 1 gennaio 2008 la possibilità che i comuni umbri possano continuare ad esercitare la delega a suo tempo concessa, occorre provvedere con urgenza all'individuazione del soggetto istituzionale responsabile del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui trattasi. A tal fine si ritiene che tale funzione possa essere delegata alle Province, non sembrando peraltro congruo mantenere in capo alla Regione la responsabilità di procedure di tal genere di carattere squisitamente amministrativo.

**L'articolo 6**, modificando l'art.5 della legge regionale 29 marzo 2007, n.8, è volto a consentire il finanziamento di tutte le operazioni necessarie non solo a costituire società e/o acquisire nuove partecipazioni societarie, ma anche quanto ritenuto necessario al fine di razionalizzare/semplificare il quadro delle società regionali, attraverso fusione e/o scioglimento di società o alienazione di partecipazioni societarie.


**L'articolo 7** proroga al 31 dicembre 2008 il termine di sospensione – precedentemente stabilito dall'art. 66, comma 11, della LR 11/2005 - dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino degli immobili realizzati in difformità delle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici del 1997. Ciò al fine di verificarla possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

**L'articolo 8** si rende necessario al fine di apportare alcune integrazioni e modificazioni al regime giuridico relativo alle nomine e ai compensi degli amministratori delle società regionali, tenuto conto che, nel corso dell'anno 2007, il relativo quadro giuridico a livello nazionale si è completato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 giugno 2007 e con la circolare del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 13 luglio 2007. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 721 a 735 ha dettato disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In particolare, i commi da 725 a 730 della suddetta legge finanziaria dispongono l'individuazione di limiti massimi al numero ed ai compensi dei componenti degli organi di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

amministrazione di società partecipate da enti locali e da Regioni. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. Il comma 730 della citata normativa, prevede l'adeguamento ai principi di cui ai commi da 725 a 735 da parte delle Regioni in sede di disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del relativo numero massimo. Ai sensi del suddetto comma 730 l'adeguamento normativo da esso previsto costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Con gli articoli 3 e 10 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 era stato disposto un primo e tempestivo adeguamento alla normativa statale.

**L'articolo 9**, al fine di consentire il pieno utilizzo dei finanziamenti anche comunitari, sopprime la possibilità per l'Agenzia Umbria ricerche di operare con la committenza privata. Conseguentemente, l'Agenzia Umbria ricerche potrà operare esclusivamente al servizio dell'amministrazione pubblica.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese "

**Art 1**

(Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

I. Dopo l'art. 17), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:

"17-bis

(Commissario straordinario)

1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni della legge regionale 23 luglio 2007, n.24 e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2). Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al primo comma è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.

5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.

6. Il compenso spettante al Commissario straordinario, che grava sul bilancio della Comunità montana commissariata, è stabilito nel decreto di cui al primo comma.


7. Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "

2. All'art.23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2) è inserito il seguente:

"2-bis - Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell'art.8 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, così come sostituito dall'art.6 della legge regionale 23 luglio 2007, n.24 e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale."

3. All'art.23), comma 6), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: "forme incentivanti", sono soppresse le parole: "la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro" e sono aggiunte le parole: "la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo modalità concertate con le Organizzazioni Sindacali e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.

Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato già assunto a tempo indeterminato mediante procedure selettive pubbliche ovvero avviamento dalle liste di collocamento anche in esecuzione



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---


*delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti."*

4. Dopo l'art. 23), della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:

*"Art. 23 bis (Norma finanziaria)*

1. *Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6) e 9), dell'art. 23), è autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali".*

2. *Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'art. 27, comma 3), lettera c), della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13."*



5. All'art.24, comma 1), della legge regionale 23 luglio 2007, n.24 è aggiunta la seguente lettera:

*"l) la legge regionale 25 gennaio 2002, n.1."*

6. Il comma 1), dell'art. 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente:

*"1. La Giunta è composta dal Presidente e da tre assessori."*

7. Il comma 3), dell'art.14 della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, come sostituito dall'art.11 della legge regionale 23 luglio 2007, n.24, è soppresso.

8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 17, della Legge 24 dicembre 2007, n.244, l'importo dell'indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all'art.16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n.18, come modificato dall'art.12 della legge regionale 23 luglio 2007, n.24, è ridotto del 10 per cento.

#### Art. 2

(Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)

1. A partire dall'anno 2008 è concesso un contributo finanziario all'Associazione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

Ricreativa Culturale ARC-Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall'Associazione in favore dei propri soci.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla Upb 02.1.010, "Contributi ad enti ed associazioni", (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.

4. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'art. 27, comma 3, lett. C, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13.



### Art. 3

(Modificazioni della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, "Promozione della cultura musicale bandistica e corale")

2. L'articolo 3), della legge regionale n. 9, del 5 luglio 2004, è sostituito dal seguente:

*" Art. 3 - Concessione dei benefici*

*1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."*

2. L'articolo 4), della legge regionale n. 9, del 5 luglio 2004, è abrogato.

### Art. 4

(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo;
- b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante norme

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

di riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione;

- c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante la disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura.

**Art. 5**

(Modificazione dell'art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività edilizia)

1. Il comma 2), dell'articolo 7 bis), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall'articolo 39), della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:

*"2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003."*


**Art. 6**

(Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.)

1. La rubrica dell'art.5 della legge regionale 29 marzo 2007, n.8, è sostituita dalla seguente : *"(Partecipazioni regionali)"*.

2. Il comma 1), dell'art. 5), della legge regionale 29 marzo 2007, n.8), è sostituito dal seguente:

*"1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore, è autorizzata a compiere tutte le operazioni*



---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

*necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.*

**Art. 7**

(Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate- Modifica art. 66, comma 11, legge regionale 22/2/2005, n. 11)

1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.

**Art. 8**

(Società partecipate dalla regione)

1. All'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 la parola: «*parziale*» è sostituita dalle seguenti: «*in modo maggioritario*».

b) al comma 1 dopo le parole: «*attribuito*» sono inserite le seguenti: «*all'amministratore unico,*».

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a 3.*».

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione,*



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

*di nomina regionale, non può essere superiore a 3.».*

e) al comma 4 dopo le parole «*ai commi* » è inserita la seguente: «1, ».

f) la lettera c) del comma 4 è abrogata.

2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte dal al comma 1) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l'anno 2007 dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

3. Il comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*«4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.».*


**Art. 9**

(Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»).

1. All'art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 3 è così modificata: "*Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici*";

b) al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole: "*committenza pubblica*", sono soppresse le seguenti: "*e privata*".



Perugia, il 15 FEB. 2008  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*